



**COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

# Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico

*-Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 34 del 27.09.2006*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) - Scopo del regolamento
- Art. 2) – Applicazione delle norme
- Art. 3) - Condotte gas metano
- Art. 4) - Integrazione contratti in essere

## TITOLO II – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 5) – Documentazione da presentare
- Art. 6) – Richiesta autorizzazione
- Art. 7) – Lavori urgenti ed indifferibili
- Art. 8) – Cartellonistica
- Art. 9) – Autorizzazione
- Art. 10) – Comunicazione prima dell’inizio dei lavori
- Art. 11) – Modifiche lavori autorizzati
- Art. 12) – Sospensione lavori per manifestazioni pubbliche

## TITOLO III - REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI E/O SENZA AUTORIZZAZIONE

- Art. 13) – Manomissioni senza autorizzazione

## TITOLO IV – SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

- Art. 14) – Cauzioni
- Art. 15) – Ritiro autorizzazioni

## TITOLO V – DISPOSIZIONE DI CANTIERE

- Art. 16) – Segnaletica stradale
- Art. 17) – Comunicazione esecuzione ripristini finali
- Art. 18) – Sospensione lavori per esecuzione difforme
- Art. 19) – Richiesta saggi
- Art. 20) – Responsabilità per danni
- Art. 21) – Spostamento servizi
- Art. 22) – Incolumità persone e cose
- Art. 23) – Intervento dell’Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza

## TITOLO VI – PREPARAZIONE DELLO SCAVO

- Art. 24) – Preparazione del cantiere
- Art. 25) – Intersezione con servizi preesistenti
- Art. 26) – Distanze minime
- Art. 27) – Taglio pavimentazione
- Art. 28) – Attraversamenti
- Art. 29) – Demolizione pavimentazione non asfaltate

## TITOLO VII – SCAVI

- Art. 30) – Modalità
- Art. 31) – Dimensione scavi
- Art. 32) – Segnaletica stradale
- Art. 33) – Lunghezza apertura scavi
- Art. 34) – Scavi aperti

## TITOLO VIII – RINTERRI E RIPRISTINI

- Art. 35) – Riempimento scavo
- Art. 36) – Sottofondo su strade asfaltate
- Art. 37) – Tappeto d'usura
- Art. 38) – Pavimentazioni lastricate o ammattonate
- Art. 39) – Pavimentazioni in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato
- Art. 40) – Strade sterrate con ossatura
- Art. 41) – Strade sterrate senza ossatura o mulattiere

## TITOLO IX – MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

- Art. 42) – Ripristino marciapiedi
- Art. 43) – Manutenzione pozzetti
- Art. 44) – Riposizionamento pozzetti e griglie

## TITOLO X – SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

- Art. 45) – Segnaletica verticale
- Art. 46) – Segnaletica orizzontale

## TITOLO XI – SANZIONI

- Art. 47) – Sanzioni
- Art. 48) – Incameramento cauzioni

## TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49) – Ordinanze integrative
- Art. 50) – Entrata in vigore del Regolamento.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1) – Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, disciplinando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature e cavi principali, secondarie, di allacciamenti alle utenze private per la fornitura di servizi, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre che per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi; inoltre ha lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi d'opera sul territorio comunale.

Art. 2) – Le seguenti norme si applicano anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

Art. 3) – Per la messa in opera delle tubazioni di gas metano, la Società Concessionaria, dovrà, per qualsiasi lavoro, oltre a quanto riportato nei seguenti articoli, attenersi a tutte quelle disposizioni stabilite dal D.M. 24.11.1984 – Ministero degli Interni – e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, che disciplinano la materia in oggetto del presente regolamento.

Art. 4) - Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il Concessionario o l'Appaltatore di conformarsi al presente Regolamento.

## **TITOLO II DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

Art. 5) –Per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato nel territorio comunale e per il transito di mezzi speciali, automezzi, ecc. in aree pedonali, di interesse particolare o comunque con pavimentazioni speciali dovrà essere fatta singola **richiesta** all'Amministrazione Comunale, **almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori**, corredata obbligatoriamente dei seguenti elaborati:

- una breve relazione sui lavori da svolgersi,
- l'elenco dei materiali da utilizzare,
- idonea planimetria quotata ed in scala adeguata, con indicazione del percorso,
- disegni dei particolari costruttivi delle opere da realizzare, disegni esplicativi che indicano servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione, sezioni quotate dello scavo da effettuare.

b) –Il Richiedente dovrà ottenere a propria cura e spesa tutti i nulla osta ed autorizzazione necessarie presso altri Enti e/o Uffici Comunali, **da allegare obbligatoriamente**, alla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale.

c) – **La mancata presentazione della documentazione succitata o la inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato è motivo di sospensione della pratica.**

Art. 6) – La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, è ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente.

Art. 7) – Per l'esecuzione di **lavori urgenti ed indifferibili**, in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a persone e/o cose, (es. fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche e telefoniche principali), la Società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata. Contemporaneamente dovrà obbligatoriamente, tramite invio di fax:

- dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico Comunale che al Comando di Polizia Urbana per gli adempimenti di Legge;
- entro i cinque giorni successivi dalla data dell'intervento urgente, il Concessionario o l'Appaltatore, dovrà obbligatoriamente presentare domanda come specificato agli articoli 5) e 6) sopraccitati, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.
- **la procedura di urgenza avviata dal Concessionario o dall'Appaltatore senza che sussistano i presupposti di cui al presente articolo, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico, sarà sanzionabile.**
- **la violazione di uno o più punti del presente articolo, equivale ad una realizzazione di una manomissione non autorizzata.**

Art. 8) – E' fatto obbligo al Concessionario o Appaltatore predisporre cartelli da apporre in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme dei lavori pubblici.

Art. 9) – L'autorizzazione dovrà riportare:

- generalità del richiedente;
- oggetto dell'autorizzazione, con dimensioni e superfici;
- caratteristiche tecniche dell'area pubblica interessata;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- espressa riserva del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) non si assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa, relativi all'eventuale danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose o veicoli, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale;
- in allegato, le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni hanno **validità** di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data del rilascio per tratti di manomissione di lunghezza inferiore ai 30 (trenta) m. e per i singoli allacciamenti. E' invece di 6 (sei) mesi per tratti di manomissione di lunghezza pari o superiori a 30 (trenta) m.

In caso di esigenze motivate, l'Ufficio tecnico potrà imporre validità dell'autorizzazione inferiore, stabilendo specifici termini di inizio e fine lavori.

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, **rinnovi o proroghe** delle autorizzazioni rilasciate se richieste almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza.

**Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera sia in fase di realizzazione che completata, non autorizzata e quindi perseguibile.**

**Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere integrate della documentazione mancante prevista all'art. 5.**

Art. 10) – Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale, **prima dell'inizio dei lavori**, è obbligato a comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico:

- gli estremi dell'autorizzazione,
- la data di inizio lavori,
- la documentazione fotografica nel caso di aree di interesse particolare o comunque con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso,
- i dati dell'impresa che eseguirà i lavori,
- i dati del responsabile del cantiere ed il recapito telefonico,
- i dati del titolare dell'autorizzazione ed il recapito telefonico,
- i tempi per l'esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del bynder per la messa in sicurezza dello scavo.

Art. 11) – Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

**Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.**

Art. 12) – Le autorizzazioni rilasciate per strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta 10 (dieci) giorni prima dell'evento, senza che il soggetto titolare dell'autorizzazione stessa possa chiedere alcun compenso o indennizzo per detta sospensione. L'autorizzazione diverrà nuovamente valida dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione.

### **TITOLO III**

#### **REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI O SENZA AUTORIZZAZIONE**

Art. 13) – Per l'opera realizzata senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione stessa, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dagli articoli 5) e 10).

L'Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata si riserva di esprimere, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita, di:

- a) sanare l'opera applicando la penale prevista all'articolo 50),
- b) dichiarare non sanabile i lavori eseguiti qualora il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o privati, servizi di pubblica utilità e nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nel caso b) il titolare della manomissione dovrà effettuare il ripristino a propria cura e spesa entro un termine che verrà stabilito dall'Ufficio Tecnico, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

## TITOLO IV SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

Art. 14) – Cauzioni

A garanzia dei lavori di ripristino delle pavimentazioni, il richiedente dovrà prestare una cauzione così determinata:

pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

- € 500,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq 3,00
- € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq 5,00
- € 100,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01mq.

pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti:

- € 1.000,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq 3,00
- € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq 5,00
- € 200,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01mq.

pavimentazioni sterrate ed aree verdi:

- € 250,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq 5,00
- € 60,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

Le tariffe di cui al precedente comma saranno aggiornate con cadenza triennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento sulla base delle variazioni ISTAT del costo delle costruzioni con determina del Responsabile del Settore.

Le cauzioni versate saranno restituite 12 (dodici) mesi dopo la dichiarazione di cui al successivo articolo 17), se i ripristini risulteranno effettuati a regola d'arte.

Gli Enti, Consorzi, Aziende Speciali, ecc. dovranno versare apposita cauzione pari a € 10.000,00 (diecimila) per ogni anno solare. In caso di interventi con importo dei lavori uguale o maggiore a € 100.000,00 (centomila), i soggetti concessionari, prima dell'inizio dei lavori, dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno.

**Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale, comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati all'articolo 7).**

Art. 15) – Al momento del ritiro dell'autorizzazione alla manomissione si dovranno presentare:

- ricevuta del versamento per diritti di segreteria,
- ricevuta del versamento del deposito cauzionale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONE DI CANTIERE**

Art. 16) – Durante tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del Richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i necessari ripari della zona stradale manomessa, come previsto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia.

Gli opportuni segnali, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione.

In ogni cantiere, a norma delle vigenti normative in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere od a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà essere altresì apposto un cartello con l'indicazione seguente:

- lavori eseguiti per conto di.....,
- il nome e la qualifica del responsabile tecnico,
- la durata dei lavori.

I lavori potranno essere controllati dal Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 17) – Per ogni singola autorizzazione il Titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto d'usura ed il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale presente prima della manomissione, nonché l'eventuale documentazione fotografica finale nel caso dei lavori eseguiti su pavimentazioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41.

Art. 18) – I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo del Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale, vengono rilevati la realizzazione di opere difformi dall'autorizzazione rilasciata, il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere e l'inosservanza di uno o più articoli del presente Regolamento.

Art. 19) – L'Amministrazione Comunale, in sede di sopralluogo del Personale dell'Ufficio Tecnico, si riserva di chiedere per una esatta analisi dell'opera in esecuzione, la realizzazione di saggi ed il conseguente ripristino a totale cura e spese del Concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere e di contestare quanto non realizzato a regola d'arte con l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 20) – I Concessionari delle autorizzazioni, sono responsabili per eventuali danni, disagi, ecc. che possono arrecare a persone, animali e cose durante l'esecuzione dei lavori e per un anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 17) del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione di fine lavori previsto all'articolo 17), il Concessionario sarà ritenuto responsabile per i successivi tre anni solari dalla data di dichiarazione di inizio lavori.

Art. 21) – Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori o per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni, delle condutture o manufatti di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o privati concessionari e gli stessi sono obbligati, nei limiti di Legge, ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati ed economicamente quantificati con l'Ufficio Tecnico.



Se si dovesse riscontrare la presenza di un servizio all'interno di una sezione idraulica sia essa fosso, canale, cunicolo, ecc. anche se tale circostanza fosse causa di lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato del servizio ed a ripristinare la situazione precedente al primo intervento o secondo indicazioni dell'Ufficio Tecnico, a propria cura e spese.

Art. 22) – Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, con particolare riferimento al D. L. 494/96 e successive modificazioni, inoltre dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni del codice della strada e le norme che regolano l'esecuzione dei lavori lungo le strade.

Art. 23) – L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale nel seguente modo:

- a) in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di polizia Municipale per i rilievi di Legge previsti nel nuovo Codice della Strada e con il recupero in danno delle spese sostenute;
- b) in caso di minore pericolo, l'Amministrazione Comunale invierà specifica nota al Concessionario che entro 24 ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorso tale termine il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento, l'Ufficio Tecnico Comunale applicherà i prezzi del bollettino della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo vigente per la quantificazione delle spese sostenute e ne darà comunicazione all'Ufficio Ragioneria per la notifica al Concessionario e per l'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalla cauzione o dalla fideiussione.

## **TITOLO VI PREPARAZIONE DELLO SCAVO**

Art. 24) – E' onere del Concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della Strada, nonché del D.L. 794/96 e successive modificazioni.

Art. 25) – Lo scavo sarà effettuato sia come larghezza che come andamento dell'asse, in modo che lo stesso non risulti interessato dai servizi individuati in precedenza; nel caso di interferenze sarà onere esclusivo del Concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando con l'Ufficio Tecnico.

Art. 26) – Salvo modifiche concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale, o disposizioni di Legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di almeno un metro.

Art. 27) – Per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto od in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e del sottofondo con idonea macchina a disco meccanico, oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, secondo direttrici parallele e rettilinee, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso.

**E' fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.**

Art. 28) – Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale ed in due tempi in modo da non ostacolare il traffico stradale. L'Ufficio Tecnico si riserva di prescrivere, ove possibile, l'esecuzione degli attraversamenti con trivello e/o macchine spingitubo per non interessare la pavimentazione stradale realizzata nei 12 mesi precedenti.

Art. 29) – Per le strade ed i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in autobloccanti, ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

## **TITOLO VII SCAVI**

Art. 30) – Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio; verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di servizi. In prossimità di attraversamenti di altri servizi gli scavi verranno eseguiti prevalentemente a mano.

Art. 31) – Le sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di 50,00 cm. di larghezza e 60,00 cm. di profondità.

Art. 32) – Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada.

Art. 33) – Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero essere causati alla viabilità, non potranno essere lasciati aperti tratti di scavi superiori a 50,00 m. Alla chiusura del cantiere dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con momentaneo rinterro dello scavo e con la presenza di segnaletica anche luminosa. Dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie.

Art. 34) – Per scavi lasciati aperti per più giorni, le modalità di gestione degli stessi dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale; dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali ed ai passi carrai dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie. Nel caso in cui è stata prevista la chiusura momentanea della strada oggetto dei lavori con apposita ordinanza, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile con le garanzie di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada e dal D. Lg 494/96 e successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.

## **TITOLO VIII RINTERRI E RIPRISTINI**

Art. 35) – Dopo la posa del servizio, lo scavo dovrà essere riempito con idoneo materiale arido a strati non maggiori di 30 cm. opportunamente costipati fino a raggiungere la quota del preesistente piano stradale. Per le strade interessate a breve scadenza dall'intervento da manifestazioni pubbliche o per prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico nell'autorizzazione, i rinterri dovranno essere obbligatoriamente immediati e realizzati anche mediante materiali atti ad una chiusura dello scavo perfettamente compatta, al fine di evitare cedimenti degli scavi

Art. 36) – Sulle **strade asfaltate** il Concessionario ha l'obbligo di sigillare la traccia dello scavo, previa stesura di adeguata quantità di emulsione bituminosa lungo i bordi, con la posa in opera di idoneo strato di bynder bituminoso dello spessore di almeno 10 cm. **entro 10 giorni dalla chiusura dello scavo dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico.**

Sia nella fase antecedente la posa del bynder bituminoso, sia nella successiva fase fino alla stesura del ripristino definitivo, il Concessionario ha l'obbligo di verificare periodicamente gli scavi per le opportune ricariche, ove necessarie, per l'eliminazione di pericoli alla circolazione di mezzi e persone.

Art. 37) – Il **tappeto d'usura** dovrà avere uno spessore, a costipamento avvenuto, di almeno 3 cm. di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0,6 e 0,8 mm. e dovrà essere steso, a raso, con macchina finitrice, **previa fresatura**, non prima di 6 mesi dalla posa del sottofondo in bynder bituminoso, in periodi idonei di ogni anno, per una larghezza come sotto indicato:

- **tratti longitudinali:** il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza pari a metà della carreggiata, comunque non inferiori a m. 3,00. In ogni caso per sezioni stradali inferiori o uguali a m. 4,00 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della strada. Per altri casi, l'Ufficio Tecnico si riserva di prescrivere la larghezza del tappeto d'usura da realizzare nel rilascio dell'autorizzazione ai lavori.
- **attraversamenti stradali:** il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza di due metri per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m. 4,50. Qualora più attraversamenti distino fra loro ad una distanza inferiore a 8,00 m. dovrà essere steso il tappeto d'usura anche nel tratto compreso tra i due ripristini.

Nel caso di opere eseguiti da più Enti nello stesso tratto di strada, a breve tempo l'uno dall'altro, l'Ufficio Tecnico deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, per non creare inutili sovrapposizioni.

Art. 38) – Sulle **strade in lastricato o ammattonato** nel cassonetto dovrà essere steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni ed i mattoni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi.

Art. 39) – Sulle **strade in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato** nel cassonetto sarà steso uno strato non inferiore a 15 cm. di calcestruzzo rafforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore e successivamente saranno collocati i cubetti di porfido, gli autobloccanti o l'acciottolato su un letto di sabbia o altro legante di adeguato spessore.

Art. 40) – Sulle **strade sterrate con ossatura** nel cassonetto sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura, dello spessore non inferiore a 30 cm. debitamente compattato con piastra vibrante o con rullo compressore, per ricostruire l'ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di 5 cm. di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura di 2,00/4,00 cm. e successivamente rullato.

Art. 41) – Sulle **strade sterrate senza ossatura, o mulattiere** sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di 5 cm. di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura di 2,00 rullato. Per le strade e/o stradelle provvisorie realizzate per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale precedente all'inizio dei lavori certificabile a mezzo fotografico.

Le dimensioni dei ripristini di cui agli articoli dal 38) al 41) saranno oggetto di indicazioni dettate per ogni singolo intervento dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere compenso o indennizzo di qualsiasi genere.

Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte.

## **TITOLO IX MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE**

Art. 42) – I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede se il marciapiede stesso ha una larghezza fino a m. 2,50. Per i marciapiedi di larghezza superiore a 2.50 m. l'Ufficio Tecnico Comunale detterà le prescrizioni.

- a) Sottofondo: rispettando la tipologia esistente, dovrà essere comunque composto da uno strato di ghiaia dello spessore di 10,00 cm. debitamente compattato con piastra vibrante. Successivamente dovrà essere steso uno strato di 10,00 cm. di calcestruzzo, rafforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come sottofondo per i vari tipi di materiale.
- b) Pavimentazione: nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.
- c) Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

Art. 43) – La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori. Gli stessi sono sempre gli unici responsabili per eventuali danni o disagi che possono arrecare a persone, cose ed animali.

Art. 44) – In caso di nuove asfaltature, l'Ente realizzatore, ha l'obbligo di informare l'Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilire la tecnica d'intervento.

Dove se ne presenti l'opportunità è sempre preferibile assegnare a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché gli interessati stabiliscano inequivocabilmente il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del Concessionario.

## **TITOLO X SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE**

Art. 45) – In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, si deve provvedere alla posa in opera della segnaletica provvisoria. Al termine dei lavori sarà cura e spese del Concessionario il ripristino immediato della segnaletica preesistente.

Art. 46) – In caso di danneggiamento della segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere completamente ripristinata, a cura e spese del Concessionario, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

Gli interventi di ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale.

## **TITOLO XI SANZIONI**

Art. 47) – Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, come sotto specificate:

- per gli articoli n. **10, 16, 21, 31** la sanzione varia da **€ 50,00 ad € 200,00**
- per gli articoli n. **5, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 27, 28, 29 e 33** la sanzione varia da **€ 200,00 ad € 500,00;**
- per gli articoli **dal n. 35 al n. 46** la sanzione varia da **€ 500,00 ad € 2.000,00.**

In tale ipotesi, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli effetti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel capo I, Sezioni I e II della Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48) – In caso di mancato, irregolare o parziale ripristino della pavimentazione stradale manomessa, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale o parte dello stesso corrispondente al doppio della stima dei lavori di ripristino effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, comprensivo di una quota per spese generali (istruttoria, sorveglianza, ecc.)

Gli accertamenti sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere svolti entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

## **TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49) – E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per la esecuzione del presente Regolamento, nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

Art. 50) – Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.